

zione giuridica, essendo che l'art. 931, I comma del regol. c. m. m. (mod. col R. D. 26-11-1896, n. 572) dispone, checchè si dica della sua claudicante struttura morfologica, che *dove è il pilota pratico, là è anche la direzione del traino* ⁽¹⁵⁹⁷⁾: principio questo, che il citato progetto non ha trascurato di riconsacrare, disponendo all'art. 163, V comma, che « spetta *esclusivamente* al pilota in servizio la direzione delle manovre di rimorchio e di ormeggio ».

Ciò posto, e considerando che nella prestazione di rimorchio effettuata dal Corpo è implicitamente contenuta quella di pilotaggio o, in altre parole, che il primo ed il secondo servizio vengono a fondersi in un'unica prestazione ⁽¹⁵⁹⁸⁾, è evidente che la direzione del traino viene ad essere automaticamente assunta dal rimorchiatore della Corporazione, funzionando questo anche da vero e proprio pilota. Di conseguenza, è fin qui fuor di dubbio che il rimorchiatore del Corpo, nella sua qualità d'indipendente conduttore d'opera, e quindi il Corpo stesso, proprietario e gestore di esso, nella sua qualità di imprenditore (art. 1644), è responsabile dei danni cagionati ai terzi dal congeglio durante il traino.

Sorge, a questo punto, una grave questione, sulla cui soluzione non vi è accordo nella dottrina.

Ritiene il Guidi ⁽¹⁵⁹⁹⁾, basandosi su un preteso rapporto di preposizione, nel senso dell'art. 1153, III comma cod. civ., tra rimorchiato e rimorchiante — opinione accettabile limitatamente al caso in cui la direzione delle manovre risieda nella

(1597) Art. 931, princ.: « I conduttori di piroscafi o di barche a vapore, quando rimorchiano un bastimento *senza pilota pratico che diriga la rotta o la manovra, dovranno rigorosamente eseguire gli ordini del capitano in comando dello stesso bastimento*, ed, in caso d'inadempimento di questi ordini, saranno tenuti a rispondere dei danni che avranno cagionato ». Similmente dispone l'art. 539 del regol. c. m. m. colon., che però non parla di responsabilità per i danni. Sull'art. 931 cfr. BRUNETTI, *cit.*, II, p. 374; GUIDI, *cit.*, p. 237, nota; LONGHENNA, *Corso, cit.*, p. 183; TALLONE, *Sulla respons. nel caso di urto causato da nave rimorchiata*, in *Dir. Marit.*, 1913, p. 362.

(1598) V. retro, § 281.

(1599) GUIDI, *cit.*, p. 235, segg.